

Roma, 22 giugno 2021

Comunicato Ufficiale N. 125 – Stagione 2020/2021

Rettifica al CU116 del 14 giugno 2021

Provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale:

Oggetto: Ricorso ASD Hockey Campagnano.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso della società ASD Hockey Campagnano, proposto in data 15 giugno 2021, avverso l'omologazione della qualificazione del sodalizio H. Avezzano alle fasi nazionali del Campionato BM Girone "D" adottata dal San Lazio con C.U. n. 116 del 14 giugno 2021 ai sensi dell'Art. 15 RGC, comma 3 e 4.

La ricorrente società Campagnano ritiene che la qualificazione della Società H. Avezzano, come omologata dal San Lazio, sia errata in quanto l'interpretazione della normativa di cui all'art. 15 RGC, comma 3 e 4, non è aderente alla realtà dei fatti.

La ricorrente sostiene nel proprio ricorso che il SAN Lazio ha fatto intendere con TUTTI i comunicati ufficiali relativi ai risultati e classifiche della BM, che le squadre riserve (B o C) partecipanti, non facessero in NESSUN modo classifica Ufficiale e che le gare con loro disputate non venissero prese in considerazione nella stessa, allegando al riguardo tutti i comunicati ufficiali del San Lazio, dove si evince la separazione tra la classifica Reale e quella Ufficiale, dove il sodalizio Butterfly Roma HCC B non figura MAI nella classifica Ufficiale, lasciando così intendere alla ricorrente che tutte le gare disputate con la Butterfly Roma B non avessero rilevanza per la classifica Ufficiale.

La ricorrente adduce, altresì, che la società H. Avezzano non si era presentata al ritorno del Campionato Under 12, quando il Campagnano ha sempre partecipato ai campionati delle giovanili U12M, U14M, U16M, U14F.

Il ricorso del Campagnano è fondato e meritevole di accoglimento per quanto riguarda la non corretta applicazione da parte del SAN Lazio dell'art.15 del RGC.

La decisione del San Lazio di aver adottato un girone unico per il Campionato BM con due rispettive classifiche una "reale" e una "ufficiale" ha ingenerato dubbi interpretativi circa la corretta applicazione dell'art. 15, commi 3 e 4, del RGC.

In realtà, secondo quanto previsto dall'art. 15 del RGC, tale differenziazione di classifiche non sussistono e a parere di questo Organo è da ritenersi applicabile la classifica ufficiale determinata dai risultati conseguiti anche dalla partecipazione delle squadre "riserve", tra le quali era annoverata la società Butterfly, per decretare la società vincitrice del Campionato BM Girone "D" partecipante alle fase finali della competizione.

L'art. 15, comma 3, del RGC prevede che "tutte le squadre partecipanti sono in classifica, ovvero si intende che i risultati delle partite delle squadre riserve concorrono alla formazione e alla stesura della classifica ufficiale".

Non rileva, sempre a parere di questo Organo, la volontà iniziale da parte della società Campagnano di voler partecipare ad un girone non competitivo atteso che dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente il SAN Lazio precisava che tale manifestazione di volontà del Campagnano di voler rinunciare alle fasi finali della competizione prima dell'inizio del Campionato non aveva alcuna rilevanza; lasciando in tal modo alla volontà del sodalizio in questione la decisione di partecipar o meno alle fasi finali solo all'esito del Campionato.

A comprova di quanto sopra riportato si riporta testualmente quanto precisato via mail dal San Lazio, come da documentazione prodotta dalla società Campagnano in sede di ricorso, in riscontro ad una precisa richiesta formulata dalla società ricorrente: "Il Campagnano alla fine del campionato deciderà (qualora risultasse qualificato) di rinunciare allo spareggio per accedere alle finali. Una rinuncia "preventiva" non è possibile da regolamento".

E' di tutta evidenza che non avendo più manifestato la volontà di non partecipare alle fasi finali il Campagnano ha maturato il diritto di accedere alle finali del Campionato BM secondo quanto cristallizzato con la classifica "ufficiale".

Ne consegue che al fine di una corretta applicazione della normativa richiamata, art. 15 del RGC, questo Organo di giustizia ritiene che le ragioni esposte dalla ricorrente sono meritevoli di accoglimento, pertanto annulla la decisione adottata dal San Lazio di decretare quale società finalista la società H. Avezzano e delibera l'ammissione della società ASD Hockey Campagnano alle Finali Nazionali .

Roma, 22 giugno 2021
Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Alessandro Fanfani

A seguito di quanto sopra riportato la Società ASD H. Campagnano si qualifica alle Finali Nazionali (Finale D) in programma il 27 giugno 2021 a Cernusco (MI), Campo Comunale.

**Il Responsabile
del SAN LAZIO**
Andrea Cristofari